



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 9 luglio 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Pistoia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 55/2024 – Quesito in ordine iscrizione all'albo

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 7014 del 24.05.2024), si rappresenta che un dottore commercialista è stato iscritto all'Albo in data 29.11.2022 e che, in data successiva all'iscrizione, il Consiglio dell'Ordine è venuto a conoscenza di fatti e comportamenti tenuti dallo stesso in epoca anteriore alla iscrizione, che potenzialmente farebbero venire meno il requisito della condotta irreprensibile prevista dall'art. 36, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 139/2005.

Si chiede pertanto se, nel caso prospettato, la competenza a valutare i suddetti fatti e comportamenti tenuti in epoca antecedente all'iscrizione sia del Consiglio dell'Ordine oppure del Consiglio di Disciplina territoriale. Si osserva quanto segue.

In sede di verifica dei requisiti prescritti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 139/05 ai fini della iscrizione all'albo, il Consiglio dell'Ordine, come è noto, deve verificare, tra gli altri, la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del suddetto art. 36, ovvero che il professionista sia di condotta irreprensibile. Tale requisito riveste particolare rilevanza ed infatti l'art. 37 dell'Ordinamento professionale dispone, al 2° comma, che *"Il rigetto della domanda [di iscrizione] per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente"*.

Poiché, nel caso *de quo*, il professionista oggetto del presente quesito risultava possedere all'atto dell'iscrizione tutti i requisiti richiesti dall'art. 36 - atteso che, in caso contrario, la sua richiesta di iscrizione all'albo sarebbe stata rigettata - nel momento in cui, successivamente all'avvenuta iscrizione ed all'inizio dello svolgimento dell'attività professionale, siano emersi fatti e condotte da parte dell'iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, ancorché antecedenti alla sua iscrizione [con ogni probabilità omesse in sede di dichiarazione in merito ai requisiti prescritti dal menzionato art. 36 dell'Ordinamento professionale], si ritiene che la valutazione della condotta del professionista debba comunque essere effettuata dal Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete in via esclusiva l'esercizio della funzione disciplinare territoriale nei confronti degli iscritti all'albo, nei termini che seguono. Al riguardo si osserva che, in tema di sanzioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli albi professionali, non possa escludersi la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l'iscrizione all'albo quando esse si siano protratte nel tempo ben oltre la data dell'iscrizione e, pertanto, integrino inevitabilmente un illecito disciplinare per i conseguenti riflessi negativi (così la Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, con sentenza n. 23540 del 18.11.2015, nella quale si osserva che *"il richiamo al principio espresso da queste Sezioni unite con la sentenza n. 25369 del 2014 che ha escluso la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti*

l'iscrizione all'albo, a prescindere dalla loro rilevanza penale e dalla capacità di determinare strepitus fori nel periodo d'iscrizione, non è pertinente, rivelandosi la deduzione generica ed eccentrica rispetto alla ratio decidendi che si basa sul (diverso) presupposto, in fatto, che la condotta disciplinarmente rilevante si è protratta nel tempo ben oltre l'iscrizione e che il mancato adempimento all'ordine di restituzione portato dalla sentenza (sicuramente successivo alla data dell'iscrizione) integra un illecito disciplinare per gli inevitabili riflessi negativi", con ciò superando in parte quanto sostenuto nella precedente sentenza n. 25369 del 01.12.2014, nella quale la Suprema Corte ha dichiarato che "Invero l'esercizio del potere disciplinare da parte dei COA nei confronti degli avvocati trova il suo fondamento nell'esigenza di una tutela del prestigio dell'Ordine forense in presenza di comportamenti posti in essere dai suddetti professionisti idonei a screditarne l'autorevolezza e la credibilità, comportamenti quindi contrari ai doveri di probità, di buona condotta e di deontologia professionale che gli avvocati sono tenuti a rispettare nell'esercizio della professione; al riguardo occorre rilevare che il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 38, prevede la sottoposizione a procedimento disciplinare degli avvocati "che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale", con la conseguente irrilevanza al riguardo di comportamenti che, pur se idonei a determinare uno "strepitus fori" nel periodo di iscrizione all'albo da parte del professionista resosi colpevole di detti comportamenti, sono ininfluenti ai fini disciplinari in quanto risalenti ad epoca antecedente alla iscrizione all'albo, e dunque estranei ai presupposti fondanti l'esercizio del potere disciplinare".

In data 04.11.2021, con sentenza n. 31571, la Suprema Corte ha dichiarato altresì che "Rientra nel perimetro della cosa giudicata pure il rilievo circa la sussistenza del potere disciplinare anche per fatti risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione all'albo professionale".

Ciò premesso, si ritiene che, in sede di valutazione ai fini disciplinari delle condotte dell'iscritto antecedenti alla iscrizione all'albo, il Consiglio di Disciplina territoriale debba considerare sia la condotta riferita ad eventuali condanne penali antecedenti all'iscrizione, qualora la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo ben oltre l'iscrizione all'albo, sia e soprattutto l'omessa menzione di condanna/e penale/i in sede di richiesta di iscrizione e quindi di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

F.to Il Presidente
Elbano de Nuccio